

CAPITOLO VI

Agevolazioni di parcheggio

Art. 7 Autorizzazioni

¹ Ai cittadini che non dispongono di posteggi privati, il Municipio può concedere autorizzazioni conformemente all'art. 7 del Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali (di seguito "Regolamento"), che consentono l'uso dei posteggi pubblici di determinate zone della giurisdizione comunale, senza limitazione di tempo, senza pagamento della tariffa di parchimetro e senza l'esposizione del disco orario, con il pagamento anticipato della tassa periodica.

² L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che lo stabile nel quale risiede non dispone di alternative di parcheggio (posteggi sotterranei o esterni) oppure che tutte le possibilità di parcheggio sono già state esaurite.

³ Eccezionalmente, in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, un'autorizzazione può essere rilasciata anche a terzi interessati nella misura in cui non vengono lesi i diritti dei titolari di autorizzazione. In tal caso la richiesta deve essere motivata.

Art. 8 Effetti

¹ L'autorizzazione permette al beneficiario di accedere e posteggiare il proprio veicolo in un parcheggio di primo o secondo livello, senza limitazione di tempo.

² L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un determinato stallo di posteggio bensì a usufruire di quelli liberi all'interno dell'area di parcheggio assegnata, salvo che per le concessioni relative ai posteggi di primo livello e per i posteggi denominati "Gerso", "Nosedo" e "Via San Gottardo".

Art. 9 Procedura

¹ La richiesta scritta per l'ottenimento delle autorizzazioni per i parcheggi di primo e secondo livello deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale corredata di copia della licenza di condurre del richiedente e della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione.

² Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento delle autorizzazioni.

³ In caso di domande eccedenti la disponibilità di parcheggi pubblici, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai domiciliati.

⁴ Il rilascio delle autorizzazioni è assicurato dalla Cancelleria comunale, ad eccezione delle autorizzazioni di cui all'art. 8 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali che sono rilasciate dalla Polizia intercomunale.

⁵ Il rinnovo dell'autorizzazione non è automatico, spetta all'interessato provvedere alla richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione prima dello spirare della precedente.

Art. 10 Contrassegno

¹ L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno.

² Per essere valido, il contrassegno dovrà indicare il periodo di riferimento e la zona di validità.

³ Il contrassegno deve essere applicato in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 11 Tasse agevolazioni di parcheggio

¹ Le autorizzazioni per i parcheggi di secondo livello soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse d'uso:

- a. per le concessioni di cui all'art. 7 lit. a) e b) e art. 8 cpv. 1 del Regolamento:
fr. 50.- al mese;
- b. per le concessioni di cui all'art. 7 lit. c) del Regolamento:
fr. 60.- al mese;
- c. per le concessioni di cui all'art. 8 cpv. 2 del Regolamento:
fr. 10.- al giorno.

² Per i parcheggi di secondo livello denominati Passerella-Valgersa si prelevano le seguenti tasse d'uso:

- fr. 75.- al mese
- fr. 200.- per 3 mesi
- fr. 400.- per 6 mesi
- fr. 750.- per 12 mesi

³ Le concessioni d'uso di cui all'art. 5 cpv. 1 lit. d) del Regolamento sono soggette al prelievo di una tassa d'uso di:

- fr. 150.- al mese per l'Autosilo Valgersa;
- fr. 80.- al mese per i posteggi comunali "Gerso", "Nosedo" e "Via San Gottardo".

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 12 Sanzioni

Ogni violazione della presente Ordinanza è punita con la multa, come da art. 15 del Regolamento.

Art. 13 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio nella giurisdizione di Massagno del 5 dicembre 1995 e successive modifiche.

Art. 14 Entrata in vigore

Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore con la crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del periodo di pubblicazione.

Art. 15 Rimedi giuridici

Contro i disposti della presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 16 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni e successivamente sul sito del Comune.

Per il Municipio

Il Vicesindaco:

avv. Fabio Nicoli

Il Segretario:

Christian Barelli

La presente ordinanza è pubblicata dal 15.11.2023 al 15.12.2023